



CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU. Conferma aliquote anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 10,20 in Taranto, il Consiglio Comunale, legalmente convocato attraverso il servizio di Posta Elettronica Certificata, in seduta di aggiornamento, si è riunito sotto la Presidenza del Consigliere Sig. Pietro Bitetti e con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Eugenio De Carlo.

All'atto dell'avvio della trattazione del presente provvedimento sono assenti:

1	STEFANO Ippazio	Presenti	18	NISTRI Davide	Presenti
2	BITETTI Pietro	assente	19	LUPO Gina	assente
3	AZZARO Giovanni	x	20	VIETRI Gianpaolo	x
4	DE MARTINO Michele	x	21	CANNONE Antonino	assente
5	DI TODARO Emanuele	x	22	BRISCI Salvatore	x
6	COTUGNO Cosimo	x	23	LESSA Valerio	assente
7	BRUNETTI Raffaele	assente g.	24	DI GIOVANNI Francesco	x
8	LIVIANO Giovanni	assente	25	VENERE Francesco	assente g.
9	CITO Mario	x	26	GUTTAGLIERE G.ppe G.nni	x
10	CIRACI Cosimo	x	27	PERELLI Rosa	x
11	CASTELLANETA Pasqua G.	assente	28	CIOCIA Paolo	assente g.
12	UNGARO Giovanni	x	29	D'ERI Ernesto	x
13	TRIBBIA Adriano	x	30	BONELLI Angelo	assente
14	RENNA Cataldo	x	31	LARUCCIA Vito Mario	x
15	SPALLUTO Alfredo	x	32	CAPRIULO Dante	x
16	ILLIANO Filippo	x			
17	CATALDINO Giovanni	x			

In totale n° 22 presenti su n° 32 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco.

Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, invita i presenti ad adottare la deliberazione in merito all'oggetto, approvata con la votazione di seguito rappresentata e, per estratto nell'allegato report.

Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione:

“ L'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modifiche, dalla Legge 22.12.2011 n° 214, ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno 2012, già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo, fiscale municipale” nonché dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n° 504 cui Decreto 201/2011 pone espresso rinvio.

La Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 1 - commi dal 707 al 718 - ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone, fra l'altro, dell'Imposta Municipale Propria, che riprende la disciplina recata dal citato art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201.

In particolare, l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n° 228 (Legge di Stabilità 2013) ha soppresso la riserva allo Stato relativamente ai terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati, di cui al comma 11 del citato art. 13 del Decreto Legge 201/2011, riservando allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, concedendo la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard, il cui gettito in tal caso andrebbe in favore del Comune.

La Legge di Stabilità 2014 ha confermato (al comma 707 dell'art. 1) che l'IMU non si applica al possesso non dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e, fra l'altro:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Inoltre, la Legge di Stabilità 2014 ha confermato (al comma 707 dell'art. 1) che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Va dato atto che la Legge n° 80 del 23.5.2014, art. 9 bis, ha introdotto modifiche all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, nel senso che a partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (Legge finanziaria 2007) dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento.

Il Decreto del Ministro dell'Interno, in data 13-5-2015, ha prorogato ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267.

Premesso ciò, sulla base dell'orientamento dell'Amministrazione Comunale, volto a garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, ad assicurare i servizi erogati dal Comune alla cittadinanza, e con l'obiettivo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale, si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la conferma delle aliquote IMU nella misura deliberata per l'anno 2015, delineate come segue:

- a. abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 E C/7): aliquota 0,4%;
- b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616: aliquota 0,4%;
- c. altri immobili: aliquota 1,06%;
- d. aree fabbricabili: aliquota 1,06%;
- e. terreni agricoli: aliquota 1,06%;
- f. immobili di categoria catastale D: 0,30% per la quota comunale, ad eccezione degli immobili di categoria D/3 per i quali non si applica la quota comunale;
- g. immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività: aliquota 1,06%;
- h. detrazioni previste per legge.

F.to IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Lanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista le considerazioni che precedono;
- Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica contabile:
 - parere di regolarità tecnica: Favorevole del Dirigente della Direzione Tributi Controllo Partecipate Sistemi Informatici, Dott. Stefano Lanza, data 21.07.2015 F.to Dott. Stefano Lanza;
 - parere di regolarità contabile: Favorevole del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria Economico Finanziaria- Economato, Dott. Pietro Lucca data 21.07.2015 F.to Dott. Pietro Lucca;
- Visto il parere espresso in data 29.07.2015, dalla competente commissione consiliare "Bilancio" agli atti della proposta deliberativa;
- Vista la Legge n° 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015);
- Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modifiche, dalla Legge 22.12.2011 n° 214, e successive modificazioni e/o integrazioni;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo

- 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Visto il Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n°446 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Vista la legge 27 dicembre 2006, n° 296;
 - Visto lo Statuto comunale;
 - Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente IMU;
 - Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art.42 T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000;
 - Uditi gli interventi di cui al resoconto stenografico di seduta;
 - Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;
 - Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 TUEL, nell'esercizio delle relative funzioni;
 - Con la seguente votazione palese per alzata di mano il cui esito è accertato dal Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza di
- votanti
favorevoli
contrari
astenuti

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2015, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote e le detrazioni per il versamento dell'Imposta Unica Comunale per la componente IMU in favore del Comune, come segue:
 - a. abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7): aliquota 0,4%;
 - b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616: aliquota 0,4%;
 - c. altri immobili: aliquota 1,06%;
 - d. aree fabbricabili: aliquota 1,06%;
 - e. terreni agricoli: aliquota 1,06%
 - f. immobili di categoria catastale D: 0,30% per la quota comunale, ad eccezione degli immobili di categoria D/3 per i quali non si applica la quota comunale;
 - g. immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività: aliquota 1,06%;
 - h. detrazioni previste per legge.
- 2) di dare atto che la legge ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento;
- 3) di rinviare a quanto stabilito dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente IMU, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n° 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze per essere pubblicata sul Portale del federalismo.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Visto l'esito della votazione espressa ...

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. ”

Sull'argomento si registrano brevi interventi (trascritti nell'allegato resoconto di stenografia), al termine dei quali il Presidente pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato e proclama il seguente risultato:

n° 14 voti favorevoli,

n° 7 voti contrari (Ciraci, Cito, Tribbia, Cannone, Renna, Capriulo, Venere),

n° 1 astenuto (Ungaro),

resi per alzata di mano dai n° 22 Consiglieri presenti

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;

Uditi gli interventi resi dai Consiglieri;

Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, che qui s'intende integralmente trascritto;

Udito l'esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) *di confermare per l'anno 2015, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote e le detrazioni per il versamento dell'Imposta Unica Comunale per la componente IMU in favore del Comune, come segue:*
 - a. *abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7): aliquota 0,4%;*
 - b. *alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616: aliquota 0,4%;*
 - c. *altri immobili: aliquota 1,06%;*
 - d. *aree fabbricabili: aliquota 1,06%;*
 - e. *terreni agricoli: aliquota 1,06%*
 - f. *immobili di categoria catastale D: 0,30% per la quota comunale, ad eccezione degli immobili di categoria D/3 per i quali non si applica la quota comunale;*
 - g. *immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività: aliquota 1,06%;*
 - h. *detrazioni previste per legge.*
- 2) *di dare atto che la legge ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento;*
- 3) *di rinviare a quanto stabilito dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente IMU, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la*

disciplina del tributo;

- 4) *di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n° 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015;*
- 5) *di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze per essere pubblicata sul Portale del federalismo.*

Inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato, con n° 14 voti favorevoli, n° 7 voti contrari (Ciraci, Cito, Tribbia, Cannone, Renna, Capriulo, Venere), n° 1 astenuto (Ungaro), resi per alzata di mano dai n° 22 Consiglieri presenti

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dal giorno 11/08/2015 al giorno 26/08/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, ed è esecutiva dal giorno 22/08/2015.